

C.P. 35/2014

Aut. S. 55/2014

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Massimiliano De Giovanni	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo liquidatorio presentato il 1.10.2014 dal legale rappresentante della società

spa, in liquidazione,

con sede in Vicenza (VI), via de n. 13, in forza di determinazione del liquidatore del 20.5.2014, verbale Notaio Giovanni Rizzi di Vicenza (VI), iscritta nel Registro delle Imprese, con la difesa degli avv. ti di Vicenza, presso il cui Studio è eletto domicilio (come da mandato in atti);

- rilevato che la società ricorrente ha ad oggetto l'attività di: "magazzinaggio e custodia";

- rilevato che la società ha presentato, insieme al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo:

- una relazione, aggiornata al 31.7.2014, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

4

- rilevato che risulta allegata da parte della ricorrente società la documentazione indicata nell'art. 161 l.f.;

- rilevato che come fine della procedura è stata indicata la presumibile data del 30.9.2017;

- ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo della domanda fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria in questa sede, avente ad oggetto la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, giudizio che è, comunque, destinato a subire un riesame approfondito nell'ulteriore corso della procedura, anche all'esito degli accertamenti del Commissario Giudiziale;

- ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., cosicché la società ricorrente può essere ammessa alla procedura richiesta;

- ritenuto che, comunque, il ricorrente dovrà tenere conto della capienza (anche dilazionata), dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute operate e non versate (cfr. art. 182ter l.f.), stante il disposto dell'art. 7, co. 1, L. 27 gennaio 2014 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2014 n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2014 n. 221, secondo il quale, nella

procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori dell'imprenditore non fallibile o del consumatore non imprenditore, "In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.", cosicché tale norma, prevista per il concordato "minore", può essere intesa come di interpretazione autentica delle norme (art. 182ter, co. 1, l.f.) sul concordato "maggiore" (nel senso voluto da Cass. 16 maggio 2012 n. 7667; Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006; Corte di Giustizia 29 marzo 2014, nella causa C-500/10, Belvedere Costruzioni srl);

P. Q. M.

visti gli artt. 163 L.F. e 181 L.F.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società _____ : spa, in liquidazione, con sede in Vicenza (VI), via _____ n. 13 (C.F. _____);

delega alla procedura di concordato il Giudice dott. Giuseppe Limitone;

nomina Commissario Giudiziale il Dr. Marco Grassetto;

ordina la convocazione dei creditori nell'Aula Eventi del Tribunale di Vicenza (in Borgo Berga) al piano seminterrato (salvo diversa indicazione *in loco*), per il giorno 12.12.2014 alle ore 10.15, in cui si discuterà della proposta e si procederà alla votazione, con termine di giorni venti per la comunicazione ai creditori del presente decreto; per i voti non manifestati all'udienza o che perverranno successivamente ad essa, comunque non oltre i venti giorni successivi, si terrà conto soltanto dei voti che perverranno presso la Cancelleria del Tribunale, con atto ivi depositato, o per telegramma, lettera, telefax, PEC (posta elettronica certificata) indicata dal Commissario; ai fini del voto, i creditori sono invitati a prendere cognizione del ricorso ed allegati, e comunque della relazione depositata dal Commissario giudiziale ai sensi dell'art. 172 l.f., non oltre i dieci giorni prima dell'adunanza;

fissa il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito a cura della ricorrente della somma di € 91.960,00, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, mediante versamento su un libretto di deposito (da consegnare in cancelleria) intestato alla procedura (e vincolato all'ordine del G.D.), con avviso che, decorso il termine

indicato, il Commissario provvederà a norma dell'art. 173, co. 1, l.f.;

conferma per il deposito della somma l'istituto di credito già designato;

dispone che vengano depositati in cancelleria i libri contabili della società ricorrente al fine di eseguire le annotazioni ex art. 170 L.F., per restituirli poi al legale rappresentante della società ricorrente;

ordina che il presente decreto sia pubblicato e quindi notificato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.

Vicenza, 30.10.2014.

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Antonio Carl



TRIBUNALE DI VICENZA
- 3 NOV 2014
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Antonio Carl

